



Affari Generali

**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Procedura in economia l'affidamento del servizio di vigilanza della sede della Fondazione
E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven, 48 Roma.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di vigilanza armata della Sede della
Fondazione E.N.P.A.I.A. in Roma, viale Beethoven n° 48.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La società appaltatrice dovrà eseguire il servizio come di seguito specificato:

- Nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 19,00 alle ore 8,00;
- Nei giorni di sabato e domenica copertura di 24 ore al giorno;
- Nei giorni festivi, previsti dal C.C.N.L. per gli impiegati degli Enti privatizzati (v. allegato A1 al capitolato) copertura di 24 ore al giorno;
- Negli ulteriori 5 giorni di semifestività, previsti dal C.C.N.L. per gli impiegati degli Enti privatizzati (v. allegato A2 al capitolato) il servizio avrà inizio alle ore 13,00.
- Tutti i venerdì il servizio avrà inizio alle ore 19,00.
- Si precisa che gli orari e i giorni di svolgimento del servizio non vanno intesi quali fissi e invariabili, riservandosi l'Ente, a suo insindacabile giudizio ed in relazione a specifiche esigenze, tra le quali – a titolo meramente esemplificativo – la chiusura della sede nei periodi di ferie - la facoltà di ridurre, modificare i giorni e le decorrenze orarie del servizio con conseguente modifica del sopra riportato monte ore nella distribuzione indicata, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione. La Fondazione si riserva di comunicare all'appaltatore eventuali periodi di chiusura in cui non deve essere effettuato il servizio.

La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere all'impresa di garantire il servizio per orari e giornate ulteriori rispetto a quelle di cui innanzi.

Nelle suddette evenienze il corrispettivo sarà comunque commisurato al numero effettivo di ore di servizio svolte.



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

Affari Generali

L'appaltatrice eseguirà detto servizio di custodia e vigilanza con il presidio della guardiola presso l'ingresso principale della Sede suddetta, con un proprio vigilante che presterà il proprio servizio ogni giorno solare e negli orari sopra riportati e comunque fino a che non venga sostituito da un usciere della Fondazione. Durante il servizio sarà vietato l'ingresso all'edificio a chiunque, con la sola eccezione di coloro che saranno esplicitamente notificati per iscritto dagli organi competenti della Fondazione.

Sarà svolto il servizio di sorveglianza degli ingressi della Sede (il principale presso la guardiola ed i due secondari con accesso dalla rampa di Via della chimica) "di persona" e/o avvalendosi del sistema di telecamere in funzione presso l'edificio. Il vigilante potrà rispondere al telefono sito nella medesima guardiola.

All'inizio ed alla fine del proprio turno, il vigilante firmerà l'apposito registro indicando l'ora e mettendo per iscritto eventuali comunicazioni per la Fondazione.

La ditta, con la presentazione dell'offerta, dichiara di essere a perfetta conoscenza dei luoghi e delle situazioni di fatto in cui avrà luogo il servizio di vigilanza e dichiara di essere edotta di tutte le circostanze di luogo e di fatto per cui non potrà sollevare obiezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere in corso di esecuzione.

Il servizio dovrà essere eseguito in accordo alle vigenti norme, sotto la personale sorveglianza del titolare dell'Azienda o di persona responsabile a ciò espressamente delegata, al fine di garantire la sicurezza della Sede della Fondazione e delle sue strutture.

E' inoltre, espressamente, a carico della Ditta appaltatrice :

- fornire i propri dipendenti di idonei e decorosi indumenti di lavoro recanti la placca di riconoscimento della Ditta appaltatrice e di idoneo materiale per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, curandone altresì il rinnovo o l'integrazione, ove il materiale stesso fosse ritenuto insufficiente o non adatto;
- assicurarsi che tutti i materiali, componenti ed attrezzature e quanto altro necessario usato nel corso delle forniture e prestazioni sia rispondente ai requisiti di legge oltre che di ottima qualità, omologato, corrispondente all'uso a cui sono destinati e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili e gli arredi;
- redigere a propria cura e spese eventuali comunicazioni agli Enti preposti per il servizio reso;



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

Affari Generali

- adeguarsi a propria cura e spese al piano di sicurezza esistente presso la Sede, adottando tutte le misure richieste dal D. Lgs. 81/2008;
- avvalersi di personale dotato di idonee caratteristiche tecnico professionali atto a conseguire in modo ottimale le finalità connesse al servizio reso alla Fondazione E.N.P.A.I.A.;
- vigilare e monitorare l'attività svolta dal proprio personale in adempimento del presente contratto;
- effettuare il servizio di cui al presente contratto in modo continuativo e nelle fasce orarie sopra riportate, salvo variazioni che saranno notificate dalla Fondazione.

La Ditta dovrà tempestivamente precisare alla Fondazione il numero e il nominativo delle persone adibite al servizio. La FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento del personale non di gradimento.

Durante la permanenza negli immobili della FONDAZIONE E.N.P.A.I.A., il personale addetto agli interventi dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti dei visitatori, sia nei confronti del personale dipendente della Fondazione, adibito al servizio tecnico e portierato, ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. In caso di variazione del personale addetto, occorrerà darne comunicazione tempestiva alla Fondazione, almeno due giorni lavorativi prima dell'ingresso del nuovo lavoratore.

ARTICOLO 3

MODIFICAZIONI NELLA PROPRIETA' O NELLA STRUTTURA

La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 4

DANNI

La Ditta appaltatrice è responsabile dell'opera del personale da essa dipendente. In genere qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione dei servizi o per cause a questi inerenti, alle cose della committente o a persone (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, visitatori,



Affari Generali

**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

personale dipendente dalla FONDAZIONE, personale addetto al servizio di vigilanza, componenti degli organi amministrativi, collaboratori, consulenti) o terzi in genere, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dalla Ditta appaltatrice che, comunque, dovrà esonerare e manlevare espressamente la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tal fine, viene previsto sin d'ora l'obbligo dell'appaltatore di stipulare apposita polizza con una primaria Compagnia di assicurazione (con le modalità previste dall'articolo "garanzie e coperture assicurative"), che copra, per l'intera durata dell'appalto, i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone comunque arrecati nello svolgimento del servizio, con congruo massimale di garanzia, da produrre all'atto della stipula del contratto, di cui formerà parte integrante ed essenziale.

Le clausole della polizza dovranno essere tempestivamente sottoposte alla preventiva approvazione della FONDAZIONE E.N.P.A.I.A..

Si precisa, inoltre, che sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutti gli oneri per danni causati dai servizi in corso nonché quelli dovuti a furti, incendio, o altro che subissero i beni di proprietà dell'APPALTATORE all'interno dei locali della Sede in quanto luoghi di lavoro ai sensi del presente contratto, nonché il rischio di responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro dell'APPALTATORE per i servizi aggiudicati.

Il complesso delle misure di sicurezza e di prevenzione suddette a cura dell'appaltatore, nonché le polizze assicurative sopra citate adottate a cura e carico esclusivo dell'appaltatore, solleveranno la Fondazione E.N.P.A.I.A. da qualsivoglia responsabilità in caso di sinistri dipendenti dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

**ARTICOLO 5
CONSEGNA E DURATA**

La durata del contratto è di 365 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto o dall'avvio del servizio in caso di esecuzione anticipata dallo stesso. In occasione del primo giorno delle prestazioni contrattuali, sarà redatto un verbale di inizio servizio che sarà firmato dall'appaltatore e da un rappresentante della Fondazione.

La Fondazione E.N.P.A.I.A. si riserva comunque la facoltà di stabilire, a proprio insindacabile giudizio, la data di inizio del servizio, senza che ciò dia titolo alcuno all'affidataria di promuovere azioni e/o forme di rivalsa di qualunque tipo o modalità. Non è ammesso il tacito



Affari Generali

**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

rinnovo. La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori 150 giorni, agli stessi prezzi e condizioni previsti dal contratto originario, previa comunicazione scritta all'appaltatore.

ARTICOLO 6

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

A base del presente appalto è posta la seguente tariffa oraria di € 19,92, oltre IVA, relativa ad (01) un'ora di vigilanza svolta da (01) un'unità di personale. Il corrispettivo dell'appalto sarà costituito dal prodotto della tariffa oraria offerta per il numero effettivo di ore di servizio di vigilanza svolte. La fatturazione deve avvenire con cadenza mensile posticipata per le ore effettivamente svolte dagli addetti al servizio. Il pagamento è sottoposto alla acquisizione da parte della Fondazione del DURC e pertanto al regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori da parte dell'appaltatore. Si precisa che tutte le spese relative al corretto svolgimento del servizio come prescritto dal presente capitolato sono a carico della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 8

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire una garanzia definitiva con le forme e le modalità di cui all'art. 113 D. lgs. 163/2006. La polizza è rilasciata a garanzia della corretta esecuzione del servizio.

In caso di incameramento anche parziale della predetta garanzia, l'appaltatore entro 15 giorni è obbligato alla sua integrale ricostituzione e a darne opportuna evidenza alla Fondazione.



Affari Generali

La garanzia sarà svincolata, su richiesta scritta dell'appaltatore, dopo la conclusione del servizio e dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare o essere già in possesso di idonea polizza assicurativa RCT/RCO. La predetta assicurazione dovrà avere i seguenti massimali:

- R.C.T.: massimale di € 1.550.000,00 per ogni persona lesa o deceduta, per danni ad animali o a cose;
- R.C.O.: massimale di € 1.550.000,00 per sinistri occorsi ad operatori con il limite di € 750.000,00 per ogni infortunato.

Nell'ambito della copertura assicurativa sono espressamente considerati terzi anche i dipendenti, gli organi di amministrazione ed i collaboratori della Fondazione. L'appaltatore si assume comunque ogni responsabilità per danni a cose, persone o animali, causati nell'esecuzione del servizio affidato, anche se eccedenti i predetti massimali esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità.

La predetta polizza dovrà essere operativa ed efficace dal momento della consegna del servizio sino alla sua conclusione.

ARTICOLO 9 TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore si obbliga:

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti;
- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi vigenti, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico del relativo contratto collettivo di riferimento

Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra la Fondazione E.N.P.A.I.A., previa comunicazione alla Ditta, al competente Ispettorato del Lavoro e agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto.

Inoltre:

- qualora l'appaltatore, nel corso del contratto, non risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali e/o di quelli assicurativi obbligatori per gli infortuni sul



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

Affari Generali

lavoro e le malattie professionali, il pagamento delle fatture sarà subordinata alla regolarizzazione del debito in questione, comprensivo degli accessori;

- nel caso invece di inadempienza, da parte della Ditta, agli obblighi retributivi, nonché relativi al trattamento giuridico del personale, è facoltà della FONDAZIONE E.N.P.A.I.A., sempre previa comunicazione alla Ditta, all'Ispettorato del lavoro e all'I.N.P.S., operare una trattenuta cautelativa, fino ad un massimo del 20% sui pagamenti.

Il pagamento della somma trattenuta sarà effettuato non appena sia data la prova dell'adempimento degli obblighi predetti e la Ditta non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

Nell'esecuzione del servizio, la Ditta dovrà adottare, di propria iniziativa e a proprie spese, tutti, i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni al proprio personale provvedendo, altresì, a tutte le opere occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio, per la incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura, a persone e cose, esonerando di conseguenza la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. da ogni responsabilità.

Ai fini di quanto stabilito nel presente articolo, la Ditta deve impegnarsi a presentare la relativa documentazione su eventuale richiesta della Fondazione E.N.P.A.I.A.

**ARTICOLO 10
REVISIONE PREZZI**

I prezzi di appalto rimarranno fissi e invariabili per qualunque eventualità, sino alla scadenza del contratto.

Il committente durante l'esecuzione del servizio potrà richiedere all'appaltatrice, agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in aumento o in diminuzione dell'importo contrattuale, senza che per ciò spetti indennità alcuna o compenso aggiuntivo all'appaltatore.

In caso di richiesta da parte della Committente di prestazioni straordinarie per le stesse sarà riconosciuto unicamente l'importo orario offerto dalla Ditta nella propria offerta economica.

**ARTICOLO 11
PENALI**



Affari Generali

**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

Per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali, che dalla FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. sia stata riscontrata e contestata alla Ditta, sarà comminata una penale pari al 3 % dell'importo mensile dovuto al momento dell'irrogazione della penale. Inoltre, sarà comunque applicata la detrazione per le prestazioni non eseguite.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione, anche in caso di contestazione o gravame.

ARTICOLO 12

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., potrà essere risolto di diritto con facoltà per la Fondazione E.N.P.A.I.A. di procedere, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento del deposito cauzionale, o all'escussione della polizza fideiussoria, fatta salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni nei seguenti casi:

- subappalto o cessione di tutto o in parte del contratto;
- cessione totale o parziale della Ditta;
- dopo tre inadempienze, debitamente contestate, circa la perfetta esecuzione del servizio, anche se la Fondazione E.N.P.A.I.A. non abbia di fatto applicato la penale di cui al precedente articolo 11;
- sospensione arbitraria del servizio qualunque ne sia la causa e la durata e senza obbligo di preventiva diffida da parte della Fondazione E.N.P.A.I.A. a riprendere il servizio stesso, salva, in ogni caso, la facoltà della Fondazione E.N.P.A.I.A. di far provvedere alla esecuzione dei servizi sospesi in danno della Ditta, addebitandole la spesa eccedente la quota di canone trattenuta;
- inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 9.
- quando risulti accertato il mancato rispetto, nei termini assegnati, delle ingiunzioni o diffide emesse dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni emesse al riguardo dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- qualora l'Appaltatrice non inizi il servizio entro il termine assegnato;
- per reati accertati a carico dell'Appaltatrice;
- nel caso previsto dall'art. 298, comma 2, del D.P.R. 207/2010;



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

Affari Generali

- nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia contestato per tre volte all'Appaltatrice, a mezzo lettera raccomandata o con avviso di ricevimento, che i servizi non sono stati eseguiti a regola d'arte;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale del Committente, per un numero massimo di 3 volte;
- insufficiente impiego di personale.

Il contratto è altresì risolto in caso di:

- verifica delle ipotesi di cui all'art. 38, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 163 del 2006
- frode nell'esecuzione del servizio;

Il Committente ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c.

ARTICOLO 13

PERIODO DI PROVA E RECESSO DELL'APPALTANTE

Per i primi tre mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire alla Fondazione E.N.P.A.I.A. una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Durante tale periodo la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di quindici giorni, da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata A.R.

All'iniziativa di recesso della FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. non potrà essere opposta, da parte dell'appaltatore, la circostanza di avere già effettuato servizi di vigilanza nei locali oggetto dell'appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del rapporto contrattuale in atto.

Nella eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

ARTICOLO 14

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive



Affari Generali

**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla committente ed alla competente prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. 5368374A5C. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. 13 agosto 2010 n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste italiane s.p.a.

**ARTICOLO 15
CONTROVERSIE**

Per ogni e qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'esecuzione del presente capitolato e del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

**ARTICOLO 16
SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI**

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto e la sua registrazione, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante, salvo quanto previsto dal successivo art. 17.

**ARTICOLO 17
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto, concernente prestazioni di servizio imponibili ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'onere dell'eventuale registrazione resterà a carico della parte nel cui interesse la stessa viene effettuata.

**ARTICOLO 18
NORME DI CHIUSURA**



Affari Generali

**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

Al presente appalto si applicano, anche se non espressamente richiamate dal presente Capitolato e dal Contratto, le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.